

DELIBERA n. 355/12/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELETU S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1
AGOSTO 2003, N. 259, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 2,
COMMA 5 E 3, COMMA 1, ALLEGATO A, DELLA DELIBERA n.
664/06/CONS PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI NON RICHIESTI
(PROC. SANZ. n. 9/12/DIT)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate, in via generale, le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 664/06/CONS, allegato A, ed in particolare gli articoli 2, comma 5 e 3, comma 1;

VISTO il verbale n. 9/12 del 6 aprile 2012, notificato alla parte il 13 aprile 2012 ed allegato alla presente contestazione, con il quale si accerta la violazione, da parte della società TeleTu S.p.A., dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 259/2003 in combinato disposto con gli articoli 2, comma 5 e 3, comma 1, del Regolamento di cui

alla delibera n. 664/06/CONS, Allegato A in quanto la Società ha attivato il servizio telefonico sull'utenza n. 0421331xxx nonostante la sig.ra Basso, in qualità di coniuge del titolare della linea, abbia espressamente dichiarato di non essere autorizzata alla sottoscrizione del contratto;

PRESO ATTO che la Società non ha prodotto alcuna documentazione difensiva entro il termine perentorio *ex* articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

I. Valutazioni dell'Autorità

Con atto n. 9/12/DIT l'Autorità ha contestato nei confronti della società TeleTu S.p.A. l'attivazione di un servizio senza la previa acquisizione del consenso da parte dell'intestatario della linea. In particolare, il sig. Giacchetto, titolare dell'utenza n. 0421331xxx, ha segnalato di non aver sottoscritto alcun contratto con l'operatore TeleTu, di aver ricevuto le fatture illegittimamente emesse dal gestore e di aver patito un disagio ingiustificato nell'ambito della procedura di rientro in Telecom Italia S.p.A. nonostante l'istanza di recesso formalizzata dopo la ricezione della documentazione contrattuale cartacea.

Nel corso delle verifiche pre istruttorie, l'operatore ha fornito la copia della registrazione del consenso vocale prestato dal coniuge del sig. Giacchetto. Dall'ascolto di tale registrazione, tuttavia, è emerso che la sig.ra Basso, nel corso della telefonata, ha espressamente dichiarato di non essere autorizzata alla stipula del contratto in rappresentanza dell'intestatario dell'utenza; quest'ultima affermazione, tuttavia, non ha distolto la Società dal procedere ugualmente con l'attivazione del servizio.

In virtù delle predette risultanze, quindi, le violazioni contestate non possono che essere confermate all'esito del procedimento *de quo*. In merito, infatti, TeleTu non ha inteso produrre alcuna memoria difensiva né idonea documentazione probatoria volta a giustificare l'attivazione del servizio; pertanto, l'operatore ha tacitamente avvalorato quanto denunciato dall'utente in ordine all'assenza di una valida volontà contrattuale.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, avendo accertato che la società TeleTu S.p.A., come meglio precisato in motivazione, ha attivato un servizio senza aver acquisito la volontà contrattuale del titolare della linea;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione va rilevato che la Società, con la propria condotta, ha leso sia il diritto dell'utente di fruire del servizio con il gestore

contrattualmente scelto, sia quello dell'operatore concorrente tenuto ad interrompere il rapporto negoziale con il cliente;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti conseguenti alla violazione commessa, va tenuto conto che la Società, a seguito della contestazione del cliente, ha avviato le attività necessarie per garantire il rientro dell'utenza in Telecom Italia e, soprattutto, ha regolarizzato la posizione contabile – amministrativa dell'utente mediante lo storno delle fatture emesse;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società TeleTu S.p.A. è dotata di un'organizzazione interna idonea a poter garantire la corretta acquisizione della volontà degli utenti ai fini dell'attivazione dei servizi offerti;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TeleTu S.p.A. con sede legale in Via Lorenteggio, 240 - 20147 - Milano, di pagare la somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

INGIUNGE

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 355/12/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 355/12/CONS".

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola